

ACCORDO TERRITORIALE PROVINCIA DI BERGAMO

Attività stagionali in località a prevalente vocazione turistica e nuove attività

In data 3 maggio 2023 presso la sede Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Bergamo si sono incontrati:

Ascom Bergamo Confcommercio Imprese per l'Italia rappresentate dal Responsabile Politiche del Lavoro, Welfare e Relazioni Sindacali Enrico Betti

e le Organizzazioni Sindacali:

FILCAMS CGIL Bergamo rappresentata da Nicholas Pezzè;

FISASCAT CISL Bergamo rappresentata Claudia Belotti;

UILTUCS UIL Bergamo rappresentata Anila Kaja Cenolli;

Premesso che

- l'art. 21, co. 2, d.lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali e demandando alla contrattazione collettiva eventuali integrazioni, specificità delle attività stagionali, in aggiunta a quanto definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n.1525 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 23, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che siano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità di cui all'art. 21, co. 2;
- l'art. 21, co. 01, del D.lgs. n. 81/2015 prevede che i contratti per attività stagionali, di cui all'art. 21, co. 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1;
- l'art. 19, co. 2, del D.lgs. n. 81/2015 stabilisce che ad eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, co. 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi;
- Il testo Unico del CCNL TDS all'art. 75 disciplina i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, N. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo;
- le Parti firmatarie hanno già regolamentato le fattispecie sopra richiamate in ragione della stagionalità delle stesse, con la sottoscrizione di un accordo in maggio 2019.
- L'economia dei Comuni della Provincia di Bergamo è fondata su attività a prevalente vocazione turistica con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati;
- La nomina di Bergamo, insieme a Brescia, a Capitale Italiana della Cultura 2023 avrà un impatto turistico su tutto il territorio provinciale.

- Le Aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-Uil del 30 luglio 2019 di seguito CCNL TDS che operano in tali contesti territoriali sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno (per eventi, manifestazioni, festività) e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto per tali esigenze;
- il verbale di intesa nazionale art.66 bis CCNL TDS del 17 aprile 2017 in cui le parti hanno confermato la validità e piena applicabilità dell'art.66 bis (oggi art.75 Testo unico del 30 luglio 2019) e hanno ribadito la conformità alle previsioni normative di cui al d.lgs. 81/2015 in materia di stagionalità contrattuale;
- Il testo Unico del CCNL del 30 luglio 2019 all'art. 76 demanda alla contrattazione di secondo livello la possibilità di elevare la durata del contratto a tempo determinato sino a 24 mesi in caso di avvio di nuove attività.

Richiamato:

- l'art.24, comma 3, del D.Lgs. n.81/2015, secondo cui «i/ lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali».
- l'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n.81/2015, che stabilisce che «il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto»;

Tutto ciò premesso e richiamato le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse fanno parte integrante del presente accordo territoriale;
2. si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66 – bis del predetto CCNL e per tutti gli effetti di cui al D.Lgs n. 81/2015 (art. 19 comma 2, art. 21 comma 01 e comma 2, art. 23 comma 2 Lett. C), come località a prevalente vocazione turistica tutti i comuni della provincia di Bergamo;
3. Il Datore di Lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale e prevedere un'informativa alle RSA/RSU, ove costituite, ai sensi dell'art. 23, comma 5 del d.lgs. n. 81/2015;
4. I rinnovi del contratto a tempo determinato attivato ai sensi del presente accordo non dovranno prevedere il periodo di prova;
5. il contratto stagionale definito dal presente accordo viene individuato quale formula contrattuale adeguata alle esigenze delle imprese e dei lavoratori per periodi non discontinui e ciclici, limitando così l'utilizzo di altre formule di flessibilità e favorire la buona occupazione;
6. La durata dei contratti a tempo determinato stipulati in relazione alla fase di avvio di nuove attività potranno avere durata sino a 24 mesi;
7. Le assunzioni di cui ai punti 6 e 7 dovranno essere comunicate all'apposita Commissione Paritetica costituita presso l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Bergamo utilizzando la modulistica predisposta nel sito www.entibilateralibg.it e allegata al presente accordo;

Il presente accordo:

- A. Si applica esclusivamente alle aziende aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Bergamo, che applicano integralmente il CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e






Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;

- B. Si applica in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori per la necessità di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodo dell'anno;
- C. Non si applica alle attività di carattere stagionale previste dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 in quanto già regolamentato dalla normativa vigente;
- D. Esplica i suoi effetti, con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro il territorio dei Comuni della provincia di Bergamo;
- E. Ai lavoratori assunti a tempo determinato stagionale secondo il presente accordo, con contratto di durata superiore ai 3 mesi verrà riconosciuto il diritto di accesso ai sussidi dell'Ente Bilaterale Territoriale sin dal primo mese.
- F. I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale secondo il presente accordo godranno del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo determinato, di pari mansione, purchè ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Le aziende che dovessero trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato stagionale attivati secondo il presente accordo con contratti a tempo indeterminato o dovessero attivare dei contratti a tempo determinato della durata superiore alle 13 settimane, fruiranno, sino al dicembre 2024, per ogni contratto attivato, successivo al primo e fino al quarto compreso, di euro 500 riproporzionato alla percentuale di part time), quale incentivo, delle risorse messe a disposizione dall'Ente Bilaterale del Terziario di Bergamo e sino ad esaurimento dell'apposito fondo.

Le aziende hanno l'obbligo di stabilizzare con un contratto di lavoro della durata di almeno 12 mesi il 20% dei contratti attivati secondo il presente accordo.

Il presente accordo territoriale ha vigore dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2024, le parti si impegnano a dare ampia diffusione del presente accordo e si incontreranno entro il 30 settembre 2023 e 2024 al fine di valutarne gli esiti, la proroga e l'eventuale adeguamento alla normativa nazionale o regionale vigente.

Ascom Confcommercio Bergamo



FILCAMS CGIL Bergamo



FISASCAT Cisl Bergamo

UILTUCS Bergamo

